

8. per «verifica» si intende, ove la Banca centrale europea (BCE) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dal Consiglio direttivo o, ove una banca centrale nazionale (BCN) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dall'organo decisionale competente di tale BCN e che indica il grado di conformità del gestore ai requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

Articolo 2

Principi generali

1. Le misure correttive sono imposte nei confronti dei gestori degli SPIS in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e alla procedura stabilita nella presente decisione.
2. Le autorità competenti possono avviare la procedura per l'imposizione di una misura correttiva nei seguenti casi:
 - a) in caso di inosservanza confermata da verifica;
 - b) in caso di perdurante inosservanza, ove nessuna misura correttiva sia stata imposta in precedenza nei confronti del gestore dello SPIS;
 - c) in caso di progetto di verifica che induca l'autorità competente a sospettare un'inosservanza che sia grave e richieda azioni immediate.
3. La formulazione delle misure correttive è sufficientemente specifica da permettere al gestore dello SPIS di intervenire senza indebito ritardo per rimediare all'inosservanza o evitare che questa si ripeta.

Articolo 3

Avviso al gestore dello SPIS

1. In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e sulla base delle risultanze del progetto di verifica o della verifica, l'autorità competente invia al gestore dello SPIS una comunicazione scritta che può includere la richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti.
2. La comunicazione scritta specifica la natura dell'inosservanza o della sospetta inosservanza, nonché i fatti, le informazioni, la verifica o le ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non-conformità o sospetta non conformità. La comunicazione indica una o più misure correttive che l'autorità competente intende imporre. Essa indica inoltre se il caso è considerato grave e se un intervento immediato è necessario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
3. Nei casi di perdurante inosservanza, la comunicazione scritta specifica anche i mancati progressi o l'inadeguatezza dei progressi fatti dal gestore dello SPIS in relazione all'attuazione del piano di azione concordato con l'autorità competente.

Articolo 4

Organizzazione della fase di audizione

1. Al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito mediante la presentazione di osservazioni scritte sui fatti, sulle informazioni, sulla valutazione o sulle ragioni giuridiche poste a base della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità e sulle misure correttive prese in esame, indicati nella comunicazione scritta, entro un termine specificato dall'autorità competente non inferiore a 14 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta. Il gestore dello SPIS può richiedere una proroga del termine e l'autorità competente decide a propria discrezione se concederla.

